Conto corrente con la posta — **Anno 83° — Numero 208**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 4 settembre 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 208 DEL 4 SETTEMBRE 1942-XX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44: **Credito fondiario sardo, soc. an. in Roma:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 10 agosto 1942-XX. — **Comune di Gravellona Toce:** Obbligazioni del prestito comunale 5 % estratte il 24 giugno 1942-XX. — **Soc. an. nazionale « Cogne », in Torino:** Obbligazioni « Cogne » 2ª serie sorteggiate con le prime 15 estrazioni e non ancora presentate al rimborso alla data del 10 agosto 1942-XX. — Obbligazioni « Cogne » 2ª emissione sorteggiate nella 16ª estrazione. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, in Milano:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate nei giorni dal 3 al 7 agosto 1942-XX e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società idroelettrica Comacina, anonima, in Como:** Obbligazioni 6 %, 1ª emissione, sorteggiate nella 14ª estrazione del 18 agosto 1942-XX. — **Città di Domodossola:** Obbligazioni del prestito comunale 1928 sorteggiate il 27 giugno 1942-XX. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Elenco delle cartelle fondiarie estratte nei giorni 11 agosto 1942-XX e seguenti. — **Bemberg S. A., in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1942-XX.

ASSEMBLEE LEGISLATIVE

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Dichiarazione di decadenza di decreto-legge

Nell'ultima riunione delle Commissioni legislative dell'industria, dell'agricoltura e degli scambi commerciali della Camera dei Fasci e delle Corporazioni è stato annunziato che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, ha cessato di aver vigore per mancata conversione in legge il seguente decreto-legge di iniziativa del Ministro per le corporazioni:

« Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, per la sottomissione a sindacato, a sequestro ed a liquidazione di tutte le aziende industriali o commerciali esistenti nel Regno esercitate da sudditi di Stati nemici o nelle quali essi abbiano interessi prevalenti ».

Roma, addì 29 agosto 1942-XX

Il presidente: GRANDI

(3445)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 giugno 1942-XX, n. 955.

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia e la Germania il 17 aprile 1942 per la collaborazione nell'amministrazione della giustizia penale nel caso d'impiego di Forze armate di uno dei due Stati contraenti nel territorio dell'altro Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni a mezzo delle loro Commissioni legislative hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 17 aprile 1942, per la collaborazione nell'amministrazione della giustizia penale nel caso di impiego di Forze armate di uno dei due Stati contraenti nel territorio dell'altro Stato.

Art. 2.

La presente legge ha effetto nei modi e nei termini di cui all'art. 9 della Convenzione predetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Convenzione tra il Regno d'Italia e il Reich Germanico per la collaborazione nell'amministrazione della giustizia penale nel caso di impiego di Forze armate di uno dei due Stati contraenti nel territorio dell'altro Stato.

La Maestà del Re d'Italia e d'Albania, Imperatore d'Etiopia, ed il *Cancelliere del Reich Germanico*, desiderosi di regolare mediante accordo la collaborazione nell'amministrazione della giustizia penale nel caso di impiego di Forze armate di uno degli Stati contraenti nel territorio dell'altro Stato, hanno nominato a tale fine per loro plenipotenziari:

La Maestà del Re d'Italia e d'Albania, Imperatore d'Etiopia:

il Cavaliere Galeazzo Ciano, Conte di Cortellazzo, Ministro per gli affari esteri.

Il Cancelliere del Reich Germanico:

il signor Hans Georg Von Mackensen, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario germanico presso la Maestà del Re d'Italia e d'Albania, Imperatore d'Etiopia;

e il dott. Rudolf Lehmann, Direttore Ministeriale, Capo degli affari legali delle Forze armate presso il Comando Supremo delle Forze armate germaniche;

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati nella buona e debita forma, hanno concordato le seguenti disposizioni:

Art. 1.

Agli effetti della presente Convenzione:

a) il territorio occupato dalle Forze armate di uno dei due Stati è equiparato al territorio dello Stato stesso;

b) i militarizzati delle Forze armate italiane e le persone al seguito delle Forze armate dei due Stati sono equiparati ai militari.

Art. 2.

I militari di uno dei due Stati che si trovano per ragioni di servizio attinenti alla guerra nel territorio dell'altro Stato sono soggetti, per i reati commessi nel territorio medesimo, alla legge penale e alla giurisdizione militare dello Stato a cui appartengono.

Qualora in reati commessi da militari di uno dei due Stati contraenti concorrano persone diverse da quelle indicate nel comma precedente, per queste ultime rimangono competenti le autorità giudiziarie dell'altro Stato.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai militari di uno dei due Stati che per ragioni di cura si trovano nel territorio dell'altro Stato, inquadrati al comando di ufficiali delle Forze armate a cui appartengono.

Art. 3.

Nel caso di servizio prestato sotto unico comando da militari dei due Stati contraenti i reati commessi dai militari di ciascuno dei due Stati contro le Forze armate dell'altro Stato o contro le persone che ad esse appartengono, si considerano commessi contro le Forze armate dello Stato a cui appartiene il colpevole o contro le persone appartenenti alle Forze medesime.

Agli effetti del comma precedente il militare contro il quale è commesso il reato è considerato quale superiore, pari grado, o inferiore del colpevole secondo il rango ad esso spettante in base alla tabella annessa.

Art. 4.

Se un reato è commesso da una persona non appartenente alle Forze armate dei due Stati nel territorio occupato dalle Forze armate di uno di essi a danno delle Forze armate dell'altro Stato o delle persone ad esso appartenenti, la cognizione spetta ai tribunali dello Stato occupante.

Questa disposizione non si applica quando i Comandi supremi dei due Stati per determinati territori abbiano convenuto diversamente.

Art. 5.

I militari che abbiano grado di ufficiale, i militari comandati in servizio di guardia e gli organi di polizia di ciascuno dei due Stati, possono procedere all'arresto di militari dell'altro Stato qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) che il colpevole sia sorpreso in flagrante delitto, o sia inseguito subito dopo averlo commesso;

b) che i comuni interessi militari o il mantenimento della sicurezza o dell'ordine pubblico impongano l'immediato arresto;

c) che non si possa ottenere l'intervento immediato di un ufficiale delle Forze armate, di una pattuglia di ronda, o di un organo di polizia dello Stato al quale appartiene il colpevole.

Agli effetti del comma precedente sono considerati organi di polizia gli ufficiali, funzionari ed agenti che secondo le leggi del proprio Stato sono autorizzati a procedere ad arresto.

L'arresto non è consentito nei confronti dei militari aventi grado di ufficiale che dimostrino questa loro qualità.

L'arrestato deve essere consegnato immediatamente al più vicino comando militare del proprio Stato.

Art. 6.

Per l'esecuzione della presente Convenzione, i tribunali e le altre autorità di ciascuno dei due Stati, che svolgono la loro attività nel territorio dell'altro Stato e i tribunali e le altre autorità di quest'ultimo si prestano mutua, diretta e gratuita assistenza.

Gli atti di investigazione negli stabilimenti, edifici ed altri luoghi adibiti al servizio delle Forze armate di uno dei due Stati nel territorio dell'altro possono essere eseguiti soltanto previo avviso all'autorità preposta al servizio stesso e con l'intervento di essa.

Art. 7.

I tribunali e le autorità di ciascuno dei due Stati informano le autorità dell'altro Stato dei reati che possono interessarle in relazione alla dislocazione di Forze armate di uno dei due Stati nel territorio dell'altro.

In questi casi i tribunali e le autorità competenti comunicano alle autorità dell'altro Stato lo stato del procedimento e danno ad esse la possibilità di seguirne lo svolgimento.

Art. 8.

Questa Convenzione avrà vigore per la durata della guerra attuale. Gli Stati contraenti definiranno d'accordo la data precisa in cui ne cesseranno gli effetti.

Art. 9.

Questa Convenzione sarà ratificata.

Lo scambio delle ratifiche avrà luogo il più presto possibile a Berlino. Questa Convenzione entra in vigore con lo scambio delle ratifiche.

In fede di ciò, i Plenipotenziari hanno firmato questa Convenzione.

Fatta, in doppio originale in lingua italiana e tedesca, che fanno ambedue fede.

Data a Roma, addì 17 aprile 1942 - Anno XX dell'Era Fascista.

CIANO — VON MACKENSEN — LEHMANN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

ALLEGATO

Tabella di equiparazione dei gradi e delle categorie di gradi tra i militari delle Forze armate italiane e i militari delle Forze armate germaniche (Art. 3 della Convenzione).

CATEGORIE DI GRADI E GRADI DELL'ESERCITO ITALIANO	CATEGORIE DI GRADI E GRADI DELL'ESERCITO GERMANICO
I. *Ufficiali generali*:	I. *Rangklasse der Generale*:
Maresciallo d'Italia	Feldmarschall
Generale d'armata Generale designato d'armata	Generaloberst
Generale di corpo d'armata	General der Infanterie usw.
Generale di divisione	Generalleutnant
Generale di brigata	Generalmajor
II. *Ufficiali superiori*:	II. *Rangklasse der Stabsoffiziere*:
Colonnello	Oberst
Tenente colonnello	Oberstleutnant
Maggiore	Major
III. *Ufficiali inferiori*:	III. *Rangklasse der Hauptleute*:
Capitano (per tutte le armi, specialità e servizi)	Hauptmann (Rittmeister)
IV. *Ufficiali subalterni*:	IV. *Rangklasse der Leutnante*:
Tenente	Oberleutnant
Sottotenente	Leutnant
V. *Sottufficiali*:	V. *Unteroffiziere*:
Aiutante di battaglia	Stabsfeldwebel
Maresciallo maggiore	Oberfeldwebel
Maresciallo capo	Feldwebel
Maresciallo ordinario	Unterfeldwebel
Sergente maggiore Sergente	Unteroffizier
VI. *Uomini di truppa*:	VI. *Mannschaften*:
Caporal maggiore	Stabsgefreiter Obergefreiter
Caporale	Gefreiter
Soldato scelto	Oberschütze
Soldato	Schütze usw.

Nota. — Alle categorie di gradi e ai gradi dei militari indicati nella presente tabella sono equiparati le corrispondenti categorie di gradi e i corrispondenti gradi degli altri militari.

Abkommen zwischen dem Deutschen Reich und dem Königreich Italien über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafgerichtsbarkeit bei einem Einsatz von Teilen der Wehrmacht des einen Staates auf dem Hoheitsgebiet des anderen Staates.

Der Deutsche Reichskanzler und *Seine Majestät der König von Italien und Albanien, Kaiser von Aethiopien,* haben in dem Wunsche, die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafgerichtsbarkeit bei einem Einsatz von Teilen der Wehrmacht des einen Staates auf dem Hoheitsgebiet des anderen Staates durch ein Abkommen zu regeln, zu diesem Zweck zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

Der Deutsche Reichskanzler:

den Deutschen ausserordentlichen und bevollmächtigten Botschafter bei Seiner Majestät dem König von Italien und Albanien, Kaiser von Aethiopien, Herrn Hans Georg von Mackensen

und

den Chef des Wehrmacht rechtwesens im Oberkommando der Wehrmacht Herrn Ministerialdirektor Dr. Rudolf Lehmann,

Seine Majestät der König von Italien und Albanien, Kaiser von Aethiopien:

den Minister der Auswärtigen Angelegenheiten Cavaliere Galeazzo Ciano, Conte di Cortellazzo,

die nach Vorlegung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten folgende Bestimmungen vereinbart haben:

Artikel 1.

Im Sinne dieses Abkommens stehen gleich:

a) das von der Wehrmacht des einen Staates besetzte Gebiet seinem Hoheitsgebiet;

b) die militarisierten Personen der Italienischen Wehrmacht und das Gefolge der Wehrmacht beider Staaten den Wehrmachtangehörigen.

Artikel 2.

Wehrmachtangehörige des einen Staates, die sich aus dienstlichem Anlass im Zusammenhang mit der Kriegführung auf dem Hoheitsgebiet des anderen Staates aufhalten, sind bei strafbaren Handlungen, die sie auf diesem Gebiet begehen, dem Strafrecht und der Wehrmachtgerichtsbarkeit ihres Staates unterworfen.

Haben an Straftaten von Wehrmachtangehörigen des einen Staates Personen teilgenommen, die nicht unter Absatz 1 fallen, so bleiben für diese Personen die Gerichte des anderen Staates zuständig.

Die Bestimmungen dieses Artikels gelten auch für Wehrmachtangehörige des einen Staates, die sich zur Wiederherstellung der Gesundheit auf dem Hoheitsgebiet des anderen Staates aufhalten und unter dem Befehl von Offizieren zusammengefasst sind.

Artikel 3.

Die Wehrmachtangehörigen des einen Staates, die mit Wehrmachtangehörigen des anderen Staates unter einheitlichem Befehl stehen, werden bei Straftaten gegen die Wehrmacht des anderen Staates oder ihre Angehörigen strafrechtlich so behandelt, als wenn die Straftaten gegen die Wehrmacht oder die Wehrmachtangehörigen ihres Staates begangen wären.

Im Sinne des Absatzes 1 ist der Wehrmachtangehörige, gegen den die Straftat sich richtet, als Vorgesetzter, Gleichgestellter oder Untergebener anzusehen je nach der Rangklasse, der er nach der anliegenden Uebersicht angehört.

Artikel 4.

Begeht eine Person, die weder der Wehrmacht des einen noch der des anderen Staates angehört, in dem Gebiet, das von der Wehrmacht des einen Staates besetzt ist, eine Straftat gegen die Wehrmacht des anderen Staates oder ihre Angehörigen, so wird sie von den Gerichten des Staats abgeurteilt, der das Gebiet besetzt hält. Das gilt nicht, soweit die Oberkommandos der beiden Staaten für bestimmte Gebiete etwas anderes vereinbaren.

Artikel 5.

Wehrmachtangehörige im Offizierrang und militärische Wachen sowie Polizeiorgane des einen Staates können einen Wehrmachtangehörigen des anderen Staates vorläufig festnehmen, wenn folgende Voraussetzungen sämtlich vorliegen:

a) wenn der Wehrmachtangehörige auf frischer Tat betroffen oder verfolgt wird;

b) wenn die gemeinsamen militärischen Interessen oder die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit die sofortige Festnahme dringend fordern;

c) wenn weder ein Wehrmachtangehöriger im Offizierrang noch eine militärische Wache noch ein Polizeiorgan des Staates, dem der Täter angehört, sogleich erreichbar ist.

Als Polizeiorgane im Sinne des Absatzes 1 gelten alle Offiziere, Beamten und Agenten, die nach den Gesetzen ihres Staates zur Festnahme berechtigt sind.

Wehrmachtangehörige im Offizierrang, die sich als solche ausweisen, dürfen nicht festgenommen werden.

Der vorläufig Festgenommene ist unverzüglich der nächsten militärbehörde seines Staates abzuliefern.

Artikel 6.

Zur Durchführung dieses Abkommens leisten sich die Gerichte und Behörden des einen Staates, die auf dem Hoheitsgebiet des anderen Staates tätig sind, und die Gerichte und Behörden des anderen Staates gegenseitig unmittelbar und kostenlos Rechtshilfe.

Untersuchungshandlungen in Räumen, Gebäuden und Anlagen, die auf dem Hoheitsgebiet des einen Staates liegen und den Zwecken der Wehrmacht des anderen Staates dienen, können nur vorgenommen werden, wenn die zuständigen Dienststellen dieses Staates vorher unterrichtet werden und mitwirken.

Artikel 7.

Die Gerichte und Behörden des einen Staates unterrichten die Behörden des anderen Staates über Straftaten, die sie im Zusammenhang mit dem Einsatz der Wehrmacht des einen Staates auf dem Hoheitsgebiet des anderen Staates interessieren könnten.

In diesen Fällen teilen die zuständigen Gerichte und Behörden den Behörden des anderen Staates den Stand des Verfahrens mit und geben ihnen die Möglichkeit, dessen Gang zu verfolgen.

Artikel 8.

Dieses Abkommen gilt für die Dauer des gegenwärtigen Krieges. Die vertragschliessenden Teile werden den genauen Zeitpunkt des Ausserkrafttretens miteinander vereinbaren.

Artikel 9.

Das Abkommen soll ratifiziert werden.

Der Austausch der Ratifikationsurkunden wird sobald als möglich in Berlin stattfinden. Das Abkommen tritt mit dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft.

Zu Urkund Dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen unterzeichnet.

Geschehen in doppelter Urschrift in deutscher und italienischer Sprache.

Rom, am 17. April 1942, im XX Jahre der Faschistischen Aera.

VON MACKENSEN — CIANO

LEHMANN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

ANLAGE

Angleichende Übersicht der Rangklassen und Dienstgrade in der deutschen und italienischen Wehrmacht (Art. 3 des Abkommens).

RANGKLASSEN UND DIENSTGRADE DES DEUTSCHEN HEERES	RANGKLASSEN UND DIENSTGRADE DES ITALIENISCHEN HEERES
I. *Rangklasse der Generale*:	I. *Ufficiali generali*:
Generalfeldmarschall	Maresciallo d'Italia
Generaloberst	Generale d'armata Generale designato d'armata
General der Infanterie usw.	Generale di corpo d'armata
Generalleutnant	Generale di divisione
Generalmajor	Generale di brigata
II. *Rangklasse der Stabsoffiziere*:	II. *Ufficiali superiori*:
Oberst	Colonnello
Oberstleutnant	Tenente colonnello
Major	Maggiore
III. *Rangklasse der Hauptleute*:	III. *Ufficiali inferiori*:
Hauptmann (Rittmeister)	Capitano (per tutte le armi, specialità e servizi)
IV. *Rangklasse der Leutnante*:	IV. *Ufficiali subalterni*:
Oberleutnant	Tenente
Leutnant	Sottotenente
V. *Unteroffiziere*:	V. *Sottufficiali*:
Stabsfeldwebel	Aiutante di battaglia
Oberfeldwebel	Maresciallo maggiore
Feldwebel	Maresciallo capo
Unterfeldwebel	Maresciallo ordinario
Unteroffizier	Sergente maggiore Sergente
VI. *Mannschaften*:	VI. *Uomini di truppa*:
Stabsgefreiter Obergefreiter	Caporal maggiore
Gefreiter	Caporale
Oberschütze usw.	Soldato scelto
Schütze usw.	Soldato

Anmerkung. — Den Rangklassen und Dienstgraden der in der Uebersicht genannten Soldaten stehen die entsprechenden Rangklassen und Dienstgrade der anderen Wehrmachtangehörigen gleich.

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. **956**.

Composizione della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali della Regia aeronautica durante il periodo di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 101 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, sostituito dall'articolo 27 della legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1185;

Visto il R. decreto 15 gennaio 1942-XX, n. 114, sulla composizione della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali della Regia aeronautica durante il periodo di guerra;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comma 1° dell'articolo unico del R. decreto 15 gennaio 1942-XX, n. 114, è sostituito dal seguente:

« Per la durata della guerra la Commissione superiore di avanzamento di cui all'art. 59 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è composta dal sottocapo di Stato Maggiore della Regia aeronautica e da sei generali di grado non inferiore a quello di Squadra aerea, designati di volta in volta, all'atto della convocazione dal Ministro per l'aeronautica ».

Il presente decreto entra in vigore dal 1° maggio 1942-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1942-XX
Atti del Governo, registro 449, foglio 2. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 agosto 1942-XX, n. 957.

Autorizzazione del prelevamento di L. 370.000 dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale inscritto al capitolo 35 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 17 maggio 1928-VI, n. 1094, che ha istituito l'Azienda autonoma statale della strada;

Visto l'art. 6 della legge 5 maggio 1941-XIX, n. 456, che ha approvato il bilancio dell'Azienda predetta per l'esercizio 1941-1942;

Ritenuto che sul fondo di riserva inscritto al capitolo 35 della spesa del bilancio medesimo per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale risultano disponibili lire 370.000;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, inscritto al capitolo 35 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio 1941-42 è autorizzato il prelevamento di L. 370.000 che vengono assegnate ai seguenti capitoli dello stato di previsione stesso:

Cap. 23. — Premi di diligenza alla Milizia stradale, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'art. 122 del R. decreto 8 dicembre 1933-XI, n. 1740, e premi di manutenzione ai capi cantonieri e cantonieri, e contributo alla Cassa pensioni cantonieri in relazione ai proventi delle contravvenzioni a termini dell'art. 119 dello stesso Regio decreto . . . . L. 310.000

Cap. 24. — Spese di qualsiasi natura — esclusi i premi di operosità e rendimento al personale — per l'accertamento e la riscossione delle entrate di cui ai punti *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) dell'art. 16 della legge 17 maggio 1928-VI, n. 1094 . . . . . » 60.000

L. 370.000

Il presente decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1941-1942.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 4 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1942-XX
Atti del Governo, registro 449, foglio 6. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 maggio 1942-XX, n. 958.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della scuola femminile di avviamento professionale « Principessa Maria di Savoia » di Roma ad accettare una donazione.

N. 958. R. decreto 28 maggio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della scuola femminile di avviamento professionale « Principessa Maria di Savoia » di Roma (eretta in ente morale con R. decreto 12 agosto 1938, n. 1760) viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000 (diecimila) allo scopo di istituire una fondazione scolastica da intitolarsi « Emilia Simeone » con la cui rendita conferire quattro premi annuali ad alunne interne della Scuola, non ripetenti, che nella sessione estiva abbiano raggiunto le migliori classificazioni, con una media comunque non inferiore ai sette decimi in profitto e nove decimi in condotta.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1942-XX

REGIO DECRETO 3 luglio 1942-XX, n. 959.
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato.

N. 959. R. decreto 3 luglio 1942-XX, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi di Milano è autorizzato ad accettare la quota di L. 6000, disposta in suo favore dalla fu signora Del Gesso Giuseppina, maritata Rondini.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1942-XX

REGIO DECRETO 3 luglio 1942-XX, n. 960.
Erezione in ente morale della Fondazione « Dott. ingegnere Giorgio Majr », con sede presso il Regio politecnico di Milano.

N. 960. R. decreto 3 luglio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Dott. ing. Giorgio Majr », con sede presso il Regio politecnico di Milano — derivante dalla donazione disposta dal prof. dott. Angelo Barbagelata con atto rogato in forma pubblica amministrativa in data 9 ottobre 1941-XIX — viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1942-XX

REGIO DECRETO 11 luglio 1942-XX, n. 961.
Erezione in ente morale della Fondazione « Prof. Rosolino Colella ».

N. 961. R. decreto 11 luglio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Prof. Rosolino Colella », derivante dal testamento segreto in data 12 dicembre 1937-XVI del prof. Rosolino Colella, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1942-XX

REGIO DECRETO 4 maggio 1942-XX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Spartivento » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 11 febbraio 1942-XX, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Spartivento » in comune di Orta Nova, di pertinenza, come dagli atti, dei signori De Nicola Eleonora fu Gaetano e Rizzi Domenico fu Domenico; Di Giorgio Lucia fu Francesco Paolo e Petrilli Tommaso, Francesco, Rosaria, Rachele e Luigia fu Pasquale; Gaeta Francesco fu Giovanni, Licciardi Potito fu Nicola e Limoncelli Carolina fu Salvatore; Santamaria Ferdinando fu Giovanni, Santamaria Giovanni di Ferdinando; Rosario Pasquale e Fernando di Pietro; Saracino Leonardo fu Serafino, per la superficie complessiva di ha. 89.59.40 e con l'imponibile di L. 7022,51.

Il fondo, adiacente al torrente Carapelle, è suddiviso in varie proprietà, similari per giacitura, natura e coltivazione, e precisamente:

A) Ha. 47.36.54, riportati nel vigente catasto rustico del comune di Orta Nova, alla partita 474, in testa alla ditta De Nicola Eleonora fu Gaetano maritata Prisco, per 1/2 e Rizzi Domenico fu Domenico per 1/2, foglio di mappa 14, particelle 12 e 13, foglio di mappa 15, particelle 20, 25, 29 e con l'imponibile di L. 3562,39. La proprietà è divisa in tre appezzamenti, l'appezzamento di cui al foglio di mappa 14, confina: a nord, con Santamaria Ferdinando fu Giovanni; a est, con il torrente Carapelle; ad ovest e sud-ovest, con la strada Foggia-Ordona-Lavello. L'appezzamento di cui alle particelle 20 e 25 del foglio di mappa 15, confina: a nord, con Ricciardi Pietro; a est, con Saracino Leonardo e Di Giorgio Lucia; a sud, con il torrente Carapelle; a sud-ovest, con Saracino Leonardo e con la strada ferroviaria Foggia-Benevento. Il 3° appezzamento di cui alla particella n. 29 del foglio di mappa 15 confina: a nord-est, con Gaeta Francesco; a sud, con torrente Carapelle e per una piccola parte con il Demanio dello Stato; ad ovest, con la ferrovia Foggia-Napoli;

B) Ha. 1.27.34, in catasto del comune di Orta Nova alla partita 584, in testa alla ditta Di Giorgio Lucia fu Francesco-Paolo ved. Petrilli per 1/2; Petrilli Tommaso Francesco, Rosaria, Rachele e Luigia, fratelli e sorelle fu Pasquale per 1/2 proprietari, e Di Giorgio Lucia fu Francesco-Paolo, ved. Petrilli, usufruttuaria in parte; foglio di mappa 15, particella 14, con l'imponibile di L. 91,68. Il fondo confina: a nord e est, con Saracino Leonardo; a sud e ovest, con De Nicola Eleonora;

C) Ha. 1.44.10, in catasto del comune di Orta Nova, partita 1797, in testa alla ditta Gaeta Francesco fu Giovanni, foglio di mappa 15, particella 27, con l'imponibile di L. 103,75. Il fondo confina: a nord-est, con Saracino Leonardo; a sud-est, con il torrente Carapelle; a nord- ovest, con la ferrovia Foggia-Napoli e a sud-ovest, con De Nicola Eleonora;

D) Ha. 1.88.16, in catasto del comune di Orta Nova, in testa alla ditta Licciardi Potito fu Nicola e Limoncelli Carolina fu Salvatore, coniugi, così distinti: partita 2218, foglio di mappa 15, particella 10, superficie ha. 0.64.80, imponibile L. 46,66; partita 1271, foglio di mappa 15, particella 16, superficie ha. 1.23.36, imponibile L. 88,82. L'imponibile complessivo è di L. 135,48. La particella 10, confina: a nord, con Spiriti Teresa; a sud-est-ovest, con Saracino Leonardo; a ovest, per piccola parte, con ferrovia Foggia-Napoli. La particella 16 confina: a nord-est, con strada Ordona Lavello; a sud-est e sud-ovest, con De Nicola Eleonora; a nord-ovest, con Saracino Leonardo;

E) Ha. 16.28.45, in catasto del comune di Orta Nova alla partita 1840, in testa alla ditta Santamaria

Ferdinando fu Giovanni, foglio di mappa 14, particelle 7 sub *b* e 8 sub *b*, con l'imponibile di L. 1384,19. Il fondo confina: a nord, con Santamaria Pia e Santamaria Giovanni; a sud, con De Nicola Eleonora; a est, con il torrente Carapelle e a ovest, con la strada Foggia-Ordona-Lavello;

F) Ha. 5.57.00, in catasto di Ortanova alla partita 2203, in testa alla ditta Santamaria Giovanni di Ferdinando, foglio di mappa 14, particella 7 sub *a*, con l'imponibile di L. 473,45. Il fondo confina: a nord, con Spiriti Teresa; a sud, con Santamaria Ferdinando; a est, con il torrente Carapelle; a ovest, con Santamaria Pia;

G) Ha. 10.42.65, in catasto di Orta Nova alla partita 2204, in testa alla ditta Santamaria Pia di Ferdinando, foglio di mappa 14, particella 8 sub *a*, con l'imponibile di L. 886,25. Il fondo confina: a nord-ovest, con Spiriti Teresa; a sud-est, con Santamaria Ferdinando; a est, con Santamaria Giovanni; a ovest, con la strada Foggia-Ordona-Lavello;

H) Ha. 5.35.16, in catasto del comune di Orta Nova alla partita 1400, in testa alla ditta Saracino Leonardo fu Serafino, foglio di mappa 15, particelle 12, 13, 15, 24, con l'imponibile di L. 385,32. Il fondo è diviso in due appezzamenti: il primo (particelle 12, 13 e 15) confina: a nord, con Spiriti Teresa e Licciardi Potito; a sud-est, con Licciardi Pietro; a sud-ovest, con Di Giorgio Lucia e De Nicola Eleonora; a ovest, con la ferrovia Foggia-Napoli. Il secondo appezzamento (particella 24) confina: a nord-est, con De Nicola Eleonora; a sud-ovest, con Gaeta Francesco; a sud-est, con il torrente Carapelle; a nord-ovest, con la ferrovia Foggia-Napoli;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 27 aprile 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Spartivento » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti:

A) per i beni di pertinenza della ditta De Nicola Eleonora ed altri, la somma di L. 106.000 (centoseimila);

B) per i beni di pertinenza della ditta Di Giorgio Lucia ed altri, la somma di L. 3000 (tremila);

C) per i beni di pertinenza della ditta Gaeta Francesco, la somma di L. 3300 (tremilatrecento);

D) per i beni di pertinenza della ditta Licciardi Potito ed altri, la somma di L. 4000 (quattromila);

E) per i beni di pertinenza della ditta Santamaria Ferdinando, la somma di L. 37.000 (trentasettemila);

F) per i beni di pertinenza della ditta Santamaria Giovanni, la somma di L. 13.000 (tredicimila);

G) per i beni di pertinenza della ditta Santamaria Pia, la somma di L. 25.000 (venticinquemila);

H) per i beni di pertinenza della ditta Saracino Leonardo, la somma di L. 13.000 (tredicimila);

somme da essa Opera offerte come indennità e non accettate dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti addì, 19 luglio 1942-XX
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 25.

(3367)

REGIO DECRETO 11 luglio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Leucio » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 15 maggio 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « S. Leucio » di pertinenza, come dagli atti, Nardelli Giuseppa fu Michele maritata Saulle e riportato nel catasto del comune di S. Maria La Fossa in testa alla ditta Nardelli Giuseppa fu Michele maritata Saulle, al foglio di mappa 17, particella 12-*C*; foglio 14, particella 18-*C*, per la superficie complessiva di ha. 1.72.40 e con l'imponibile di L. 163,52.

Il fondo è costituito da due appezzamenti distinti:

Il primo indicato con la particella n. 12-*C* del foglio di mappa 17, confina con la strada comunale di S. Leucio, con la proprietà Mirra Giovanni, ecc., colla proprietà Buonanno Angelo, ecc., colla proprietà Maraffa Ferdinando; il secondo indicato con la particella 18-*C* del foglio di mappa 14, confina colla proprietà Buonanno Orsola, ecc., colla strada comunale di S. Leucio, con la proprietà Bisesto Giuseppe;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 20 giugno 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;
Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Leucio » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 5000 (cinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1942-XX
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 326.

(3320)

REGIO DECRETO 17 luglio 1942-XX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Ferrara » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 15 maggio 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Ferrara » di pertinenza, come dagli atti, Papa Nicola fu Antonio e Di Sciorio Antonia di Nicola in Papa, livellaria alla Parrocchia di S. Maria La Fossa e riportato nel catasto del comune di S. Maria La Fossa in testa alla ditta Papa Nicola fu Antonio per 1/2 e Di Sciorio Antonia di Nicola maritata Papa per 1/2, livellari alla Parrocchia di S. Maria La Fossa, al foglio di mappa 15, particella 14, per la superficie di ha. 4.09.91 e con l'imponibile di L. 450,90.

Il fondo confina colla via di S. Leucio, colla proprietà della Valle Antonietta in De Gennaro, colla proprietà Federico Antonio e Gaetano fratelli, colla proprietà Giusti Gennaro;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 20 giugno 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;
Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;
Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Ferrara » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 13.000 (tredicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 17 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1942-XX
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 389.

(3325)

REGIO DECRETO 17 luglio 1942-XX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Leucio » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 22 maggio 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova

nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « S. Leucio » di pertinenza, come dagli atti, Bisesto Giuseppe fu Luigi e riportato nel catasto del comune di S. Maria la Fossa in testa alla ditta Bisesto Giuseppe fu Luigi, al foglio di mappa 14, particella 18/sub *a* per la superficie di ha. 0.32.65 e con l'imponibile di L. 35,91.

Il predetto fondo confina colla proprietà Buonanno Orsola, colla proprietà Bardelli Giuseppe, colla Villa comunale di S. Leucio, colla proprietà Papa Nicola;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 20 giugno 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Leucio » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1000 (mille) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 17 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1942-XX
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 325.

(3321)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 2 agosto 1942-XX.

Mobilitazione civile dell'Ente di colonizzazione del Latifondo siciliano.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

L'Ente di colonizzazione del Latifondo siciliano, che svolge la sua attività sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(3430)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 agosto 1942-XX.

Mobilitazione civile dell'Impresa Astaldi Società Anonima, con sede a Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

L'Impresa Astaldi Società Anonima, con sede in Roma, è mobilitata civilmente per i lavori di sistemazione dei canali emissari del lago di Garda, di sistemazione del fiume Mincio da Peschiera a Salionze e di costruzione del manufatto regolatore del lago di Garda sul Mincio a Salionze, ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(3431)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Toirano (Savona).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Toirano (Savona);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Savona, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Toirano (Savona), della estensione di ettari 325, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 agosto 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Savona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3422)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1942-XX.
Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Carpineti (Reggio Emilia).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Carpineti (Reggio Emilia);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Reggio Emilia, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Carpineti (Reggio Emilia), della estensione di ettari 900, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 13 agosto 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Reggio Emilia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3420)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1942-XX.
Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Baiso (Reggio Emilia).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 25 agosto 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Baiso (Reggio Emilia);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Reggio Emilia, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Baiso (Reggio Emilia), della estensione di ettari 700, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 agosto 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Reggio Emilia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3423)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1942-XX.
Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Fogliano (Reggio Emilia).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 18 agosto 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Fogliano (Reggio Emilia);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Reggio Emilia, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Fogliano (Reggio Emilia), della estensione di ettari 2160, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 18 agosto 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Reggio Emilia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 agosto 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3424)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca operaia palermitana, in liquidazione, con sede in Palermo

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 18 febbraio 1937-XV, con il quale venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca operaia palermitana, società anonima con sede in Palermo e disposta la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;

Veduto il proprio provvedimento in data 26 giugno 1942-XX con il quale il cav. rag. Antonio Pascarella fu Luigi fu nominato commissario liquidatore della suddetta azienda di credito;

Considerato che il menzionato cav. rag. Antonio Pascarella ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Umberto Filosto fu Rosario, è nominato commissario liquidatore della Banca operaia palermitana, in liquidazione, società anonima con sede in Palermo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del cav. rag. Antonio Pascarella.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1942-XX

V. AZZOLINI

(3425)

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Sperate, in liquidazione, con sede in San Sperate (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 6 luglio 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di San Sperate, con sede nel comune di San Sperate (Cagliari), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 6 luglio 1938-XVI con il quale i signori Peppino Casti Secchi e Mario Piga sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto sig. Peppino Casti Secchi ha declinato l'incarico ed il suddetto sig. Mario Piga è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori Nicodemo Collu di Paola e Giosuè Batzella fu Carmelo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Sperate, in liquidazione, avente sede nel comune di San Sperate (Cagliari), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 37775, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione dei signori Peppino Casti Secchi e Mario Piga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1942-XX

V. AZZOLINI

(3426)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 3 settembre 1942-XX - N. 155

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,306	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5870
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,47[illegible]	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,31	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,[illegible]	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85,30
Id. 3,50 % (1902)	83,425
Id. 3 % lordo	67,80
Id. 5 % (1935)	95,15
Redimib. 3,50 % (1934)	83,40
Id. 5 % (1936)	97,475
Id. 4,75 % (1924)	495,55
Obblig. Venezie 3,50 %	96,60
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,375
Id. 4 % (15-12-43)	98,775
Id. 5 % (1944)	99 —
Id. 5 % (1949)	96,65
Id. 5 % (15-2-50)	97,40
Id. 5 % (15-9-50)	97,30
Id. 5 % (15-4-51)	97,275

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione.

1° *semestre* 1942-XX *valevole pel* 2° *semestre* 1942-XX

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati;				
1	Rendita 5 % (netto) 1935	94,65	92,15	85,44	82,94
2	» 3,50 % (netto) 1906	80,70	78,95	72,81	71,06
3	» 3,50 % (netto) 1902	78,4[illegible]	76,65	70,74	68,99
4	» 3 % (lordo)	57,60	56,40	51,96	50,76
	b) Redimibili:				
5	Redimibile 5 % (1936)	95,90	93,40	86,56	84,06
6	» (3,50 % 1934)	76,20	74,45	68,76	67.01
7	Prestito nazionale 9[illegible]6 - 5 %	—	—	—	—
8	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	97,45	95,70	87,88	86,13
9	Debito redimibile 4,75 % (Legge 28-2-1924, n. 210)	504,87	493 —	45[illegible],57	443,70
10	» » 3,50 % (Legge 24-12-1908, n. 731)	439,75	431 —	396,65	387,90
11	» » 3 % (Legge 15-5-1910, n. 228)	420,50	413 —	379,20	371,70
12	Obbligazioni pei lavori del Tevere 5 %	464 —	454 —	418,60	408,60
13	» » edilizi di Roma 5 %	468 —	458 —	422,20	412,20
14	» lavori risanamento città di Napoli 5 %	436 —	426 —	393,40	383,40
15	» Ferrovie Mediterranee-Adriatiche-Sicule 3 %	329 —	323,22	296,68	290,90
16	» Strade Ferrate Romane 3 %	403 —	397,22	363,28	357,50
17	» » » Tirreno 5 %	484 —	474 —	436,60	426,60
18	» » » Maremmane 5 %	438 —	428 —	395,20	385,20
19	» » » Vittorio Emanuele 3 %	394 —	388 —	355,20	349,20
20	» » » Cuneo 3 %	391 —	385 —	352,50	346,50
21	» » » Torino-Savona-Acqui 3 %	361 —	355 —	325,50	319,50
22	» » » Udine-Pontebba 5 %	387 —	377,29	349,28	339,57
23	» » » Lucca-Pistoia 3 %	348 —	343,17	313,69	308,86
24	» » » Cavallermaggiore-Alessandria 3 %	387 —	381,22	348,88	343,10
25	» Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	428 —	422,24	385,78	380,02
26	» » » A. B. 3 %	422 —	416,24	380,38	374,62
27	Azioni Ferrovie Cavallermaggiore - Brà	—	—	—	—
28	» » Brà Cantalupo-Castagnole-Mortara	—	—	—	—
	) Buoni:				
29	Novennali - 1950 - 5 % (15 Settembre)	99,85	97,35	90,12	87,62
30	» - 1943 - 4 % (15 Febbraio)	100,75	98,75	90,88	88,88
31	» - 1943 - 4 % (15 Dicembre)	100,25	98,25	90,43	88,43
32	» - 1944 - 5 %	101,—	98,50	91,15	88,65
33	» - 1949 - 5 %	100,20	97,70	90,25	87,93
34	» - 1950 - 5 % (15 Febbraio)	100,05	97,55	90,30	87,80
	Titoli garantiti dallo Stato.				
35	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	283 —	277,20	255,28	249,48
36	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	178 —	174 —	160,60	156,60
37	Cartelle speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	428,37	419 —	386,47	377,10
38	» ordinarie » » » 3,75 %	875,75	857 —	790,05	771,30
39	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	67 —	65,10	60,49	58,59
40	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	488,50	476 —	440,90	428,40
41	» C. O. P. Istituto Ricostruzione Industriale 4 1/2 %	495,25	484 —	446,85	435,60
42	» C. O. P. Serie Elettr. Ferrovie dello Stato 4 1/2 %	502,25	491 —	453,15	441,90
43	» Credito Opere Pubbliche - Serie Città di Genova 5 %	494,50	482 —	446,30	433,80
44	» » » » » » » Roma 5 %	490,50	478 —	442,70	430,20
45	» » » » » » » Torino 4,50 %	476,25	465 —	429,75	418,50
46	Consorzio Credito O. P. Città di Trieste 4 1/2 %	457,25	446 —	412,65	401,40
47	I. R. I. Serie speciale S. T. E. T. 4 %	690 —	680 —	622 —	612 —
48	» Mare - 4,50 %	514,25	503 —	463,95	452,70
49	» Ferro - 4,50 %	552,25	541 —	498,75	486,90
50	Obbligazione Società Nazionale Cogne 6 %	517 —	502 —	466,80	451,80
51	» » » » 6,50 %	528,25	512 —	477,05	460,80
52	Azioni A. N. I. C.	109 —	106 —	98,40	95,40

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione.**

1° *semestre* 1942-XX *valevole pel* 2° *semestre* 1942-XX

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO Con cedola	DETRATTO IL DECIMO Senza cedola
	Titoli di Stati Esteri				
53	Prestito Internazionale Tedesco 5,50 %	610 —	591,50	550,85	532,35
54	Prestito Tedesco 7 %	371 —	358,50	335,15	322,65
	Obbligazioni fondiarie e equiparate.				
55	Banca d'Italia 3,75 %	479,37	470 —	432,37	423 —
56	Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 5 %	498,50	486 —	449,90	437,40
57	» » » » - Roma 4 %	473 —	463 —	426,70	416,70
58	» » » » Conversione 4 %	480 —	470 —	433 —	423 —
59	» » » » 3,50 %	435,75	427 —	393,05	384,30
60	» di Credito Fondiario Venezie 3,75 %	479,37	470 —	432,37	423 —
61	» » » » 4 %	459 —	449 —	414,10	404 —
62	» » » » Conversione 4 %	475 —	465 —	428,50	418,50
63	» » » » 5 %	497,50	485 —	449 —	436,50
64	» » » Venezia Tridentina - Trento 4 %	440 —	430 —	397 —	387 —
65	» » » » » » Conv. 4 %	465 —	455 —	419,50	409,50
66	Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 5 %	468,50	456 —	422,90	410,40
67	Istituto di Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 4 %	430 —	420 —	388 —	378 —
68	» » » » » » Conv. 4 %	442 —	432 —	398,80	388,80
69	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	468 —	458 —	422,20	412,20
70	» » » » Conversione 4 %	459 —	449 —	414,10	404,10
71	» » » 5 %	479,50	467 —	432,80	420,30
72	» » Banco Sicilia 5 %	489,50	477 —	441,80	429,30
73	» » » » 4 %	445 —	435 —	401,50	391,50
74	» » » » Conversione 4 %	473 —	463 —	426,70	416,70
75	» » » » 3,75 %	489,37	480 —	441,37	432 —
76	» » Banco di Napoli 5 %	494,50	482 —	446,30	433,80
77	» » » » 4 %	470 —	460 —	424 —	414 —
78	» » » » Conversione 4 %	467 —	457 —	421,30	411,30
79	Cassa di Risparmio Provincie Lombarde 4 %	486 —	476 —	438,40	428,40
80	» » » » Conversione 4 %	485 —	475 —	437,50	427,50
81	» » » » 3,50 %	448,75	440 —	404,75	396 —
82	» » Bologna 5 %	492,50	480 —	444,50	432 —
83	» » » 4 %	450 —	440 —	406 —	396 —
84	» » » Conversione 4 %	457 —	447 —	412,30	402,30
85	» » » 3,50 %	442,75	434 —	399,35	390,60
86	Istituto Credito Fondiario dell'Istria Conversione 4 %	90 —	88 —	81,20	79,20
87	Monte dei Paschi - Siena 5 %	494,50	482 —	446,30	433,80
88	» » » 4 %	462 —	452 —	416,80	406,80
89	» » » Conversione 4 %	494 —	484 —	445,60	435,60
90	» » » 3,50 %	450,75	442 —	406,55	397,80
91	Opere Pie S. Paolo - Torino Conversione 4 %	485 —	475 —	437,50	427,50
92	» » » » 3,75 %	496.37	487 —	447,67	438,30
93	» » » » 3,50 %	436,75	428 —	393,95	385,20
94	Istituto Credito Impresa Pubblica Utilità 6 %	518 —	503 —	467,70	452,70
95	» » I. P. U. serie speciale Telefonica 6 %	519 —	504 —	468,60	453,60
96	» Nazionale Credito Edilizio 6 %	520 —	505 —	469,50	454,50
97	» » » » 3 ½ %	420,75	412 —	379,55	370,80
98	» » » » 5 %	482,50	470 —	435,50	423 —
99	Consorzio Mutui dannegg. Terremoto 4 %	457 —	447 —	412,30	402,30
100	» » » » Conversione 4 %	465 —	455 —	419,50	409,50
101	» Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 %	449 —	439 —	405,10	395,10
102	» » » » Conversione 4 %	455 —	445 —	410,50	400,50
103	» » » » Miglioramento 5 %	476,50	464 —	430,10	417,60
104	Istituto per il Credito Navale (serie speciale) 6 ½ %	521 —	506 —	470,40	455,40
105	» » » (serie ordinaria) 6 ½ %	515 —	500 —	465 —	450 —
106	» Mobiliare Italiano 5 %	—	—	—	—
107	» » » 5 %	—	—	—	—
108	» » » 5 % (VII emiss.)	975,50	963 —	879,20	866,70
109	Banca Nazionale del Lavoro 4 %	453 —	443 —	408,70	398,70
110	» » » » Conversione 4%	461 —	451 —	415,90	405,90

(3341)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*)

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
B. Tesoro (1950) Serie XIII	14	Capitale 10.000 —	Milani Carmela, Giuseppe e Francesco fu Natale, minori sotto la patria potestà della madre *Genizzana* Olga fu Francesco, ved. Milani, dom. in Calolziocorte (Bergamo).	Come contro, minori, sotto la patria potestà della madre *Geninazza* Olga, ecc., come contro.
B. Tesoro (1950) Serie II	209	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	817438	35 —	Tirapelle *Onorina* di Alfonso, nubile, dom. a Roverchiara (Verona).	Tirapelle *Angela Onorina* di Alfonso, ecc., come contro.
Id.	322754	35 —	Goano *Albina* fu Michele, moglie di Paviolo Giovanni dom. a Cuneo.	Goano *Maria Cristina Albina* fu Michele ecc., come contro.
Id.	710148	280 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	395935	35 —	Montesano *Luisa* di Leonardo Antonio, moglie del dott. Davide Michele Ricciuti fu Giuseppe, dom. a Potenza.	Montesano *Bernardina Luisetta* di Leonardo Antonio, ecc. come contro.
Id.	395936	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	183928	1.078 —	Montesano *Luisa*, minore, moglie di *Michele* Ricciuti di Giuseppe, dom. a Potenza.	Montesano *Bernardina Luisetta*, minore, moglie di *Davide Michele* Ricciuti, ecc., come contro.
Id.	117352	21 —	Fassio *Angiolina* del vivente Giacomo, minore, sotto la patria potestà del detto suo genitore, dom. a Genova.	Fassio *Luigia Angela*, ecc., come contro.
Id.	117353	21 —	Fassio *Elisa* del vivente Giacomo, ecc., come sopra.	Fassio *Maria Luigia*, ecc. come sopra.
B. Tesoro (1943) Serie H	1055	Capitale 57.500 —	Capuzzo Lino fu *Tito*, minore, sotto la patria potestà della madre Mattiello Teresa fu Luigi, ved. Capuzzo.	Capuzzo Lino fu *Sisto*, minore, ecc. come contro.
P. N. 5 %	31355	80 —	Sanseverino Giuseppe, *Antonio*, Nicola, Cono, e Francesca fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Galliano Rosa fu Luca-Antonio, ved. di Sanseverino Francesco, dom. a Tegiano (Salerno).	Sanseverino Giuseppe, *Antonia*, Nicola, ecc., come contro.
Id.	31356	20 —	Come sopra, con usufrutto a Galliano Rosa fu Luca Antonio, ved. di Sanseverino Francesco, dom. a Tegiano (Salerno).	Come sopra, con usufrutto come contro.
Id.	8844	60 —	*Malinverni Maria* fu Stefano, moglie di Mossotti Carlo, dom. in Cappuccini, frazione del comune di Vercelli (Novara). La presente rendita è vincolata come dote della titolare giusta il decreto del tribunale di Vercelli in data 8 febbraio 1916 e la domanda in data 26 febbraio stesso.	*Malinverno Liberata Maria Giuditta* fu Stefano, ecc., come contro.
Rendita 5 %	121857	155 —	Di Cesare Vittorio, Maria-Concetta, moglie di D'Alessandro Liborio e Giuseppe di Leone, quest'ultimo minore, sotto la patria potestà del padre, tutti eredi indivisi di Silvani Esterina fu Ilario, dom. a Scanno (Aquila), con vincolo d'usufrutto a favore di *Di Cesare Leone fu Vincenzo*, dom. a Scanno (L'Aquila).	Come contro, con vincolo di usufrutto a favore di *Di Cere Leone di Vincenzo*, dom. a Scanno (L'Aquila).

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	363270	185,50	Frisenda Francesca fu *Adolfo*, minore, sotto la patria potestà della madre Zurlo Romilda ved. Frisenda *Adolfo*, dom. a *Cotrone*.	Frisenda Francesca fu *Alfredo*, minore, sotto la patria potestà della madre Zurlo Romilda, ved. Frisenda *Alfredo*, dom. a *Crotone*.
Id.	263205	87,50	Santo *Sabato* di Pellegrino, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. ad Avellino.	Santo *Sabatino* di Pellegrino, ecc., come contro.
Id.	253023	196 —	Milano *Gianna* di Filippo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano.	Milano *Giovanna* di Filippo, ecc., come contro.
Id.	189271	1.050 —	Fugazza *Maggiorina* fu Francesco, moglie di Carlo Cazzani fu Giovanni, dom. a Sannazzaro dei Burgondi (Pavia).	Fugazza *Enrichetta* fu Francesco, ecc. come contro.
Cons. 3,50% (1906)	474853	350 —	Fugazza *Maggiorina Enrichetta* di Francesco, nubile, dom. in Sannazzaro (Pavia).	Fugazza *Enrichetta* di Francesco, ecc., come contro.
Id.	572808	35 —	Fugazza *Maggiorina Enrichetta* di Francesco, moglie di Cazzani Carlo fu Giovanni, domiciliata a Sannazzaro dei Burgondi (Pavia).	Fugazza *Enrichetta* di Francesco, ecc., come contro.
B. Tesoro (1949) Serie A	5761	Capitale 5.000 —	Grosso Giuseppe fu Gerolamo, minore, sotto la patria potestà della madre Forzano *Fausta* fu *Nicolò*, ved. *Grosso*, dom. a Genova Sampierdarena.	Come contro, minore, sotto la patria potestà della madre Forzano *Maria Giulia Fausta* fu *Giuseppe*, ecc., come contro.
Id.	6215	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	5760	5.000 —	Grosso Giuseppe fu Gerolamo, ecc., come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Forzano *Fausta* fu *Nicolò*, ved. Grosso, dom. a Genova Sampierdarena.	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Forzano *Maria Giulia Fausta* fu *Giuseppe*, ved. Grosso, dom. a Genova Sampierdarena.
P. R. 3,50 %	131678	80,50	Abrami *Alfredo* di Agostino, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Pieve Fosciana (Massa).	Abrami *Giacomo Attilio Alfredo* di Agostino, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 7 agosto 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3198)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.